



All.ti: come da testo

Data e protocollo: come da segnatura

OGGETTO: disciplina transitoria dell'accesso e dell'utilizzo del Campo Scuola "F. Casagrande", sito in Terni, Largo Atleti Azzurri d'Italia n. 1, nelle more dell'attivazione dei sistemi di accesso mediante POS e tornelli e della completa formazione del personale addetto alla custodia e guardiania. Periodo dal 21 settembre 2026 al 31 dicembre 2026.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto del Comune di Terni;
- la vigente disciplina comunale relativa all'utilizzo degli impianti sportivi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 25 novembre 2025, avente ad oggetto "Determinazioni per l'esercizio 2026 delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi e delle tariffe per altri servizi", con il relativo Allegato A, nel quale sono previste le tariffe per il Camposcuola;
- gli ulteriori atti comunali relativi alla gestione e alla riqualificazione del Campo Scuola "F. Casagrande";

Premesso che:

- il Campo Scuola "F. Casagrande", sito in Terni, Largo Atleti Azzurri d'Italia n. 1, è un impianto sportivo comunale destinato in via principale alla pratica dell'atletica leggera; il Comune ne ha curato la recente riqualificazione nell'ambito degli interventi di ammodernamento dell'impianto;
- l'Amministrazione comunale intende assicurarne la piena riapertura e la fruibilità da parte degli atleti aderenti alle varie associazioni sportive, garantendo nel contempo condizioni di sicurezza, ordinato utilizzo delle strutture e tutela della pista, delle pedane, degli spogliatoi e delle attrezzature;
- nelle premesse della deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 10/09/2026 è stato tra l'altro indicato che ricorre *"...l'urgente necessità di assicurare senza soluzioni di continuità l'apertura del medesimo impianto, al fine di salvaguardare il patrimonio pubblico e consentirne il corretto utilizzo da parte di atleti aderenti ad associazioni/società sportive...."*.
- in data odierna è stato definito l'affidamento in house del servizio di custodia e guardiania dell'impianto a Terni Reti s.r.l., e ciò con particolare riferimento alle attività necessarie per la gestione degli accessi;

- nelle more dell'attivazione dei sistemi definitivi di accesso mediante POS e tornelli da parte del soggetto affidatario di detto servizio, si rende necessario disciplinare in via transitoria, al fine di assicurare la sicura e funzionale fruibilità dell'impianto, le modalità attuative di accesso e di utilizzo del medesimo e per la verifica preventiva degli aventi diritto all'ingresso, e ciò tramite specifiche misure e disposizioni che tengano conto del contenuto sia della precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 10/09/2026, sia degli atti riferiti al suindicato affidamento in house a Terni Reti srl;

Precisato che le seguenti misure hanno comunque carattere provvisorio, nelle more della definizione generale di specifico regolamento comunale in materia e dell'attivazione dei sistemi definitivi di accesso all'impianto.

Rilevata l'indifferibile necessità di garantire la continuità dell'apertura dell'impianto sportivo in questione, successivamente alla scadenza del periodo del patto di collaborazione attualmente in essere con il CONI Umbria, e quindi dal 21 settembre 2026.

Visti l'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; gli artt. 4, comma 2, e 70 comma 6, D. Lgs. n.165/2001.

Per quanto premesso

ORDINA

Art. 1 – Periodo di efficacia

1. Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, l'accesso e l'utilizzo del Campo Scuola "F. Casagrande", sito in Terni, Largo Atleti Azzurri d'Italia n. 1, (di seguito definito "Impianto") sono disciplinati in via transitoria dalle disposizioni della presente ordinanza a decorrere dal **21 settembre 2026 e sino al 31 dicembre 2026**.
2. La presente disciplina opera nelle more:
 - dell'attivazione dei sistemi di accesso mediante POS e tornelli da parte di Terni Reti s.r.l.;
 - dell'approvazione dello specifico regolamento comunale concernente l'accesso e l'utilizzo del Campo Scuola.
3. Con l'entrata in vigore del predetto regolamento, ovvero con l'attivazione dei sistemi definitivi di accesso, le disposizioni incompatibili della presente ordinanza cesseranno di avere efficacia, fermo restando quanto eventualmente disposto dal nuovo regolamento.

Art. 2 – Orari di apertura dell'impianto

1. In coerenza con il monte ore complessivo oggetto dell'affidamento in *house* meglio descritto in premessa, l'impianto sarà aperto nelle giornate feriali e prefestive secondo i seguenti orari:
 - a) dal 21 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 20.00 (senza alcuna interruzione);
 - b) dal 1 novembre al 31 dicembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 18.00 (senza alcuna interruzione);

2. L'apertura domenicale è prevista esclusivamente in coincidenza con eventi organizzati o espressamente autorizzati dal Comune di Terni.
3. L'impianto resterà comunque chiuso nelle giornate dell'8, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2026.
4. Per "orario di chiusura" deve intendersi l'orario conclusivo del servizio; pertanto:
 - la pista di atletica e le pedane dovranno essere completamente liberate dagli utenti almeno 15 minuti prima dell'orario di chiusura;
 - i locali spogliatoio dovranno essere liberati almeno 5 minuti prima dell'orario di chiusura.
5. Gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari sopra indicati e le disposizioni impartite dal personale addetto alla custodia e guardiania.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'accesso

1. Così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 10/09/2026, l'accesso ordinario al Campo Scuola è consentito esclusivamente agli atleti associati o tesserati presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD), inclusi altresì quelli tesserati a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e comunque agli atleti appartenenti a Gruppi Sportivi delle Forze Armate, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina tariffaria e dalle disposizioni applicabili; tali associazioni sono indicate di seguito con il termine di "enti sportivi"
2. L'accesso è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività di **atletica leggera e attività ad essa correlate**.
3. Nelle date e orari presumibilmente di massimo afflusso e quindi in coincidenza con le giornate del:
 - a) lunedì;
 - b) mercoledì;
 - c) venerdì,nella fascia oraria tra le 15.00 e le 18.30, l'utilizzo della pista di atletica, delle relative pedane e del prato interno a tale pista, è prioritariamente destinato agli atleti dei gruppi sportivi giovanili che praticano le discipline dell'atletica leggera, sulla base delle indicazioni di dettaglio che potranno essere impartite dal Direttore tecnico di Pista.
4. Sono vietate, salvo specifica autorizzazione del Comune di Terni, attività o manifestazioni ludiche, ricreative e/o sportive diverse da quelle di cui al comma precedente.
5. Restano ferme le eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune di Terni per manifestazioni, eventi o iniziative che comportino altresì modalità di utilizzo dell'impianto diverse da quelle ordinarie.

Art. 4 – Prescrizioni relative all'utilizzo della pista e delle pedane

1. Tutti i fruitori dell'impianto sono tenuti a utilizzare **idonee calzature sportive**, compatibili con le caratteristiche tecniche della pista di atletica e delle pedane e comunque tali da non arrecare danni alle superfici e alle strutture.
2. Gli atleti e gli altri fruitori sono tenuti a conformarsi alle indicazioni impartite dal **Direttore tecnico di pista**, con particolare riferimento:
 - all'utilizzo delle corsie della pista di atletica;
 - alle modalità di accesso e utilizzo delle pedane per i lanci;

- alle modalità di utilizzo delle pedane per i salti;
 - alla corretta alternanza delle diverse attività sportive;
 - alle prescrizioni finalizzate alla tutela dell'impianto e delle sue attrezzature.
3. Tutti i fruitori sono altresì tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal personale di **Terni Reti s.r.l.** addetto alla custodia e guardiania.
 4. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite ai sensi del presente articolo potrà comportare ogni conseguenza prevista dalla normativa vigente e dalla disciplina comunale.

Art. 5 – Modalità transitorie di accesso e comunicazione degli elenchi degli atleti

1. Nelle more dell'attivazione dei sistemi definitivi di accesso mediante POS e tornelli, l'accesso degli atleti avviene sulla base degli elenchi preventivamente trasmessi dai rispettivi enti sportivi.
2. Ciascun ente sportivo, dovrà trasmettere a **Terni Reti s.r.l.** e al **Comune di Terni** l'elenco degli atleti autorizzati all'accesso, indicando per ciascun atleta almeno:
 - nome e cognome;
 - fascia di età;
 - attestazione che l'ente sportivo ha acquisito e conserva agli atti un certificato medico in corso di validità, specificando se lo stesso abilita all'attività sportiva non agonistica ovvero anche all'attività agonistica;
 - tipologia di ingresso prescelta, secondo le tariffe deliberate dal Comune di Terni;
 - eventuale applicazione di esenzioni o agevolazioni previste dalla vigente disciplina tariffaria;
 - eventuale nominativo dell'istruttore che seguirà l'allenamento;
 - ogni ulteriore informazione necessaria ai fini della corretta gestione dell'accesso e dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
3. Tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando il format allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
4. L'ente sportivo mediante la trasmissione dell'elenco, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di avere acquisito e di conservare agli atti il precitato certificato medico previsto dalla normativa vigente e di aver verificato che lo stesso è valido e coerente con il tipo di attività sportiva praticata dall'atleta.
5. L'ente sportivo è altresì tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli elenchi precedentemente trasmessi, secondo le modalità stabilite dagli uffici comunali e da Terni Reti s.r.l.
6. I dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'accesso, alla sicurezza degli utenti, alla gestione amministrativa e tariffaria dell'impianto e agli adempimenti istituzionali dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 – Regime tariffario e modalità di pagamento

1. Per l'accesso al Campo Scuola si applicano le tariffe deliberate dal Comune di Terni con deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 25 novembre 2025
2. L'ente sportivo si impegna a corrispondere al Comune di Terni gli importi complessivamente dovuti per i propri tesserati, sulla base delle tariffe in essere, secondo le modalità e le tempistiche che saranno successivamente definite a livello tecnico e,

comunque, **entro 7 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta di pagamento da parte del competente servizio comunale.**

3. L'accesso degli istruttori all'impianto è consentito gratuitamente, a condizione che gli stessi vi accedano ai fini dello svolgimento della formazione degli atleti e non per svolgere autonomamente attività sportiva.

Art. 7 – Responsabilità degli enti sportivi e degli accompagnatori

1. Gli enti sportivi sono responsabili, per quanto di propria competenza, della corretta osservanza da parte dei propri tesserati e degli istruttori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e delle ulteriori prescrizioni impartite dal personale dell'impianto.
2. Gli istruttori e gli accompagnatori sono tenuti a vigilare sul comportamento degli atleti appartenenti al gruppo loro affidato e a collaborare con il personale di custodia e guardiania e con il Direttore tecnico di pista.
3. L'accesso all'impianto comporta l'obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, le prescrizioni relative all'utilizzo delle strutture e ogni ulteriore indicazione impartita dal personale incaricato.

Art. 8 – Manifestazioni ed eventi

1. Le manifestazioni e gli eventi che si svolgono al di fuori dell'ordinaria attività di allenamento degli atleti devono essere previamente autorizzati dal Comune di Terni secondo le procedure previste dalla normativa e dagli atti comunali vigenti.
2. In occasione delle manifestazioni autorizzate potranno essere stabiliti specifici orari di apertura, modalità di accesso e prescrizioni organizzative, anche in deroga agli ordinari orari di cui all'articolo 2, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Art. 9 – Studenti degli Istituti scolastici

1. L'accesso degli studenti degli Istituti scolastici sarà disciplinato secondo specifiche modalità tramite atti che verranno successivamente adottati, al fine di consentirne l'ingresso a far data dal prossimo 5/10/2026.
2. Restano ferme eventuali specifiche disposizioni o autorizzazioni adottate dal Comune di Terni per attività scolastiche già programmate o autorizzate.

Art. 10 – Vigilanza e osservanza dell'ordinanza

1. È demandato a Terni Reti s.r.l., per quanto di competenza in relazione al servizio di custodia e guardiania, il controllo del rispetto delle disposizioni concernenti gli accessi, gli orari, l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature e le prescrizioni impartite dal personale dell'impianto.
2. Gli uffici comunali competenti provvedono al coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione degli accessi, alla verifica degli elenchi, all'applicazione delle tariffe e alla riscossione degli importi dovuti.

3. Il Comune di Terni si riserva di modificare o integrare le disposizioni della presente ordinanza qualora intervengano nuove esigenze organizzative, di sicurezza o disposizioni normative incompatibili con la disciplina transitoria.

Art. 11 – Decorrenza e pubblicità

1. La presente ordinanza ha efficacia dal **21 settembre 2026** e sino al **31 dicembre 2026**, salvo cessazione anticipata per effetto dell'entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 1 ovvero dell'attivazione dei sistemi definitivi di accesso, qualora incompatibili con la presente disciplina.
2. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell'Ente; la stessa entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni.
3. La stessa è trasmessa, per quanto di competenza:
 - alla Direzione comunale competente in materia di Sport;
 - alla Direzione Attività finanziarie;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - a Terni Reti s.r.l.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Art. 12 – Disposizioni finali e ricorsi

1. Per quanto non espressamente disciplinato ai sensi del presente atto e per quanto con il medesimo compatibile, si rinvia allo specifico regolamento FIDAL in materia di uso di impianti sportivi.
2. Ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di legale conoscenza dello stesso, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL Dirigente

Claudio Filena

(Documento sottoscritto con firma digitale)